



REGOLAMENTO DELLA FONDAZIONE BARSANTI E MATTEUCCI

In vigore dal 22 marzo 2024

Art. 1. Regolamento

Il presente regolamento – adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 9, 12 e 16 dello Statuto in data 22 marzo 2024 – stabilisce le norme che regolano la categoria dei Partecipanti nella Fondazione Barsanti e Matteucci.

Le eventuali future modifiche ed integrazioni del Regolamento saranno adottate dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle vigenti norme statutarie.

PARTECIPANTI

Art. 2. Partecipanti della Fondazione

Assumono la qualifica di Partecipanti della Fondazione le persone fisiche e giuridiche, sia singole che associate, nonché gli Enti Pubblici, le Fondazioni e le Associazioni riconosciute che, condividendone le finalità, ne facciano richiesta e contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti in denaro annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, oppure mediante svolgimento di attività anche professionale, o con il conferimento di beni materiali e immateriali.

Art. 3. Domanda di partecipazione, procedure di ammissione dei Partecipanti, procedure di recesso e decadenza dei Partecipanti

3.1 Gli Enti, le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che intendono aderire alla Fondazione, acquisendo la qualifica di Partecipante, devono provvedere ad inoltrare al Presidente della Fondazione una richiesta scritta che deve contenere almeno:

- a. i dati identificativi del soggetto richiedente ed una specifica indicazione dell'attività svolta;
- b. la dichiarazione da parte del richiedente di condividere gli scopi della Fondazione, di conoscere ed accettare sia lo Statuto sia il Regolamento della Fondazione vigenti al momento della presentazione della domanda;
- c. la descrizione del tipo di contribuzione offerto dal soggetto richiedente e se tale contribuzione consiste in un contributo in denaro, oppure nello svolgimento di attività o nel conferimento di

beni materiali o immateriali, con indicazione del valore dei medesimi, a cui è possibile, ma non vincolante, allegare una relazione di stima. Il valore delle attività professionali apportate o quello dei beni materiali o immateriali conferiti è stabilito a suo insindacabile giudizio dal consiglio di amministrazione.

Alla domanda deve essere allegato lo statuto del soggetto richiedente, se pertinente.

3.2 I requisiti necessari per ottenere la qualifica di Partecipante alla Fondazione sono in concreto verificati dal Consiglio di Amministrazione, conformemente a quanto previsto dallo Statuto.

3.3 L'ammissione dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a proprio insindacabile giudizio. La qualifica di Partecipante e gli oneri ad essa connessi si rinnovano in automatico di anno in anno.

3.4 Le delibere di cui al precedente punto 3.3 devono essere comunicate al richiedente, nella forma ritenuta opportuna, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda di partecipazione.

3.5 La qualifica di Partecipante decorre dal giorno successivo al versamento in denaro del contributo annuale o, per i soggetti che erogano contributi in natura, dal giorno successivo alla data di sottoscrizione degli appositi accordi o convenzioni con la Fondazione.

3.6 I nominativi dei Partecipanti sono iscritti in apposito elenco tenuto dalla Fondazione, nel quale sono riportati la data d'ammissione, i versamenti delle quote annuali e la data di cessazione o di revoca della partecipazione.

Art. 4. Perdita della qualifica di Partecipante.

4.1 La qualità di Partecipante si perde per recesso o per decadenza. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per giustificati motivi e, comunque, per inadempimento in caso di mancato pagamento della quota prevista dall'art. 9 dello Statuto.

Il recesso deve essere comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o PEC ed ha effetto dalla data di partenza.

4.2 In caso di recesso o di decadenza debbono comunque essere versate le quote dovute per l'anno solare di riferimento.

In caso di decadenza l'esclusione non dà diritto alla restituzione della quota di adesione versata.

4.3 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene versato o la prestazione offerta regolarmente eseguita e, con i connessi oneri, si rinnova automaticamente di anno in anno.

Art.5. Determinazione della quota di adesione

5.1 La quota di adesione è dovuta per anno solare o frazione di esso in cui è acquisita o cessa la qualifica di partecipante e deve essere corrisposta entro il mese di febbraio dell'anno solare di riferimento.

5.2 Ogni anno in occasione della prima riunione, il Consiglio di Amministrazione stabilisce la quota di adesione minima per i Partecipanti. Tale quota non può essere inferiore a € 300,00, salvo futura diversa determinazione.

Art. 6. Procedura di designazione dei rappresentanti dei Partecipanti in Consiglio di Amministrazione.

7.1 L'Assemblea dei Partecipanti ha il compito di nominare fino ad un massimo di 6 membri all'interno del Consiglio di Amministrazione, scelti fra le persone indicate dai Partecipanti.

La nomina avviene in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

7.2 Ai fini della scelta, il Consiglio di Amministrazione chiederà a ciascun Partecipante di indicare il proprio candidato.

L'Assemblea dei Partecipanti, tenendo conto delle contribuzioni che i Partecipanti hanno versato nei quattro esercizi precedenti, rapportate alla data di ammissione, in conformità alla previsione dell'art. 12 dello Statuto, nonché delle competenze e qualifiche dei candidati, procederà a designare i membri nel Consiglio di Amministrazione nel rispetto della maggioranza dei voti espressi, qualunque sia il numero degli intervenuti.

7.3 Fintanto che il numero dei Partecipanti resterà inferiore o eguale a 6, questi saranno direttamente cooptati dal Consiglio stesso.

7.4 In caso di dimissioni di un membro nominato nel Consiglio di Amministrazione, questo sarà sostituito con le stesse modalità descritte al punto 7.2.